CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MURMURA

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 ottobre 1972 (*Stampato n. 49*)

Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1972

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello » sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550 per il prezzo complessivo di lire 70 milioni.

ART. 2.

La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

1) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;

2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonché da ogni responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori;

3) corrispondere tutte le indennità arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;

4) effettuare l'urbanizzazione della località « Pennello » con apposito piano particolareggiato;

5) utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.

L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

ART. 3.

Gli attuali occupanti hanno diritto di essere preferiti, sia in forma singola che associata, nelle vendite di lotti di terreno del compendio effettuate dal comune di Vibo Valentia.

ART. 4.

È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. È consentita la permuta tra lotti di terreno purché rientranti nel perimetro del compendio.